

CAPITOLO 7

Protezione complementare di diritto nazionale – diritto vigente

di *Roberta Dotta*

Sommario: §1. Le modifiche apportate dal D.L. 20/2023 e dalla sua legge di conversione 50/2023. - §2. Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale. Il quadro normativo. - §3. La protezione umanitaria. Evoluzione giurisprudenziale. - §4. Protezione complementare nel diritto vigente. Aspetti generali. - §5. Il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali con particolare riguardo al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. - §6. Gli effetti della abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, T.U. imm. - §7. La necessità o meno di reintrodurre il giudizio di comparazione con riguardo particolare alla integrazione sociale. - §8. Sulla possibilità di presentare una domanda di protezione complementare direttamente al Questore. - §9. La domanda reiterata di sola protezione complementare. - §10. Il regime transitorio indicato dal D.L. 20 /2023. - §11. Le altre modifiche introdotte per i permessi di protezione speciale: 11.1 Abrogazione della possibilità di conversione in permesso di lavoro (art. 7, comma 1, lett. a)); 11.2 Protezione speciale per la vittima di delitto di induzione al matrimonio (art. 7, comma 1, lett. b)); 11.3 Divieto di permesso di soggiorno per protezione speciale in presenza di altra domanda (art. 7, comma 1, lett. c), n. 2); 11.4 Permesso di soggiorno per cure mediche (art. 7, comma 1, lett. c), n. 3); 11.5 Permesso di soggiorno per calamità (art. 7, comma 1, lett. d)). - §12. Procedura decisoria semplificata (art. 7quinquies). - *Nota bibliografica.*

1. Le modifiche apportate dal D.L. 20/2023 e dalla sua legge di conversione 50/2023

Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, prima, e la sua legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, poi, hanno apportato due modifiche sostanziali alla protezione speciale, così come configurata dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modifiche in L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Più partitamente l'art. 7 D.L. entrato in vigore l'11 marzo 2023, n. 20, ha abrogato la seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U. imm., ovvero il terzo e quarto periodo (che erano stati introdotti dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130), i quali stabilivano che:

*«Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale,*

di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Si trattava in sostanza del quarto ambito di applicazione della protezione speciale introdotto dal D.L. 130/2020 che, pur non facendo richiamo all'art. 8 CEDU, ad esso si riferiva, indicando altresì i criteri per l'accertamento in concreto.

Pertanto, l'art. 19 del D.Lgs. 286/1998, intitolato «*Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili*», **nella formulazione vigente** prevede: “*1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.*

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ibis. *In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.*

2. *Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:*

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;*
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;*
- d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate me-*

diante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

2bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

In sede di conversione in legge n. 50, entrata in vigore il 6 maggio 2023, il legislatore ha poi abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2, in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al Questore, sia l'art. 6, comma 1bis, lett. a), T.U. 286/1998, che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008.

Il testo attuale dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 nella parte di interesse è il seguente: **«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».**

È, stata poi abrogata la convertibilità in permesso per lavoro anche dei permessi per calamità e per cure mediche, di cui all'art. 6, comma 1bis, lett. b).

Ad una prima lettura, dunque la protezione speciale è accordabile solo più nell'ambito della procedura di protezione internazionale e rispetto a tre ambiti, riferibili ai rischi persecutori (comma 1) o di tortura o di trattamenti inumani e degradanti o in riferimento agli obblighi internazionali o nazionali dello Stato (comma 1.1, prima parte).

A seguito delle predette modifiche, è necessario riflettere su quale sia l'attuale spazio di applicazione della protezione complementare vigente; quali siano le conseguenze sostanziali e processuali della abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1 sulla possibilità di riconoscere la protezione speciale a tutela del diritto alla vita privata e familiare e l'incidenza sui criteri di accertamento; se l'attuale testo normativo comporti la reviviscenza della necessità di reintrodurre la comparazione per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, comparazione necessaria nella vigenza della protezione umanitaria.

In questa prospettiva assume rilievo l'analisi della evoluzione interpretativa che il parametro della comparazione ha subito a partire dalla pronuncia della Cass. 4455/2018 per arrivare alle pronunce 1104/2020 e 24413/2021.

Ci si deve poi domandare se in qualche misura possa sopravvivere la possibilità, per una persona straniera che versi in una condizione di vulnerabilità, di chiedere direttamente al Questore un titolo di soggiorno al di fuori della procedura di protezione internazionale.

2. Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale. Il quadro normativo

Occorre partire dalla giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte nella vigenza della c.d. **protezione umanitaria**, così come disciplinata prima della entrata in vigore del D.L. 113/2018, che ha denominato “**speciale**” la **protezione umanitaria**, e prima del D.L. 130/2020, conv. nella L. 173/2020.

La protezione umanitaria era sancita dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 che, nella versione originale, prevedeva che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno potessero *«essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddis[asse] le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»*.

Nel 2004, nel regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999), era stato inserito l’art. 11, comma 1, lett. *c-ter*) che aveva espressamente previsto il rilascio del permesso per protezione umanitaria (in relazione sia all’art. 5, comma 6, che all’art. 19, comma 1, T.U.), previo parere delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentivano l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. Infine nel 2011 il D.L. 89/2011, conv. in L. 144/2011 nell’art. 19 del D.Lgs. 286/1998, titolato *«Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili»*, aveva inserito la previsione nell’art. 5 secondo cui *«il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal Questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione»*.

Questo tipo di tutela era dunque riconoscibile direttamente dal Questore (art. 5, comma 6, T.U.) oppure nel sistema asilo (dapprima da parte della Commissione centrale per il diritto d’asilo e, dal 2002, dalle commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) e dal 2008 espressamente prevista dall’art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008 (che insieme al D.Lgs. 251/2007 attuava il diritto dell’Unione europea in materia di protezione internazionale), quale forma complementare al rifugio politico e alla protezione sussidiaria qualora queste non fossero riconoscibili, ma la commissione rinvenisse i presupposti per il rinvio al Questore ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1982.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 aveva soppresso nell’art. 5, comma 6, T.U. 286/1998 la previsione dell’obbligo di rispetto **delle serie ragioni umanitarie o degli obblighi costituzionali o internazionali** e ha limitato la riconoscibilità della nuova protezione, denominata da lì in poi **«speciale»**, nel solo sistema asilo e limitatamente ai rischi persecutori di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm.

Nel contempo, aveva abrogato l'art. 11, comma 1, lett. *c-ter*), D.P.R. 394/1999, espunto dall'intero T.U. immigrazione la parola «umanitaria» e sostituito la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, con il permesso per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. *d-bis*), T.U. 286/1998) e per calamità (art. 20bis T.U. 286/1998), in aggiunta ai già esistenti permessi per casi speciali per vittime di sfruttamento criminale (art. 18 T.U.), di violenza di genere (art. 18bis T.U.), di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12quater, T.U.) o a tutela dei minori (art. 31, comma 3, T.U.), oltre ai divieti di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, T.U. 286/1998.

Nello stesso tempo l'art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008 si raccordava con la nuova normativa, prevedendo l'invio degli atti al Questore da parte della Commissione per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale con la dicitura protezione speciale, dove la stessa non ravvisasse i presupposti per la protezione superiore ma ravvisasse rischi di discriminazione, tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

In seguito nel 2020 è stato emanato il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito con modifiche in L. 18 dicembre 2020, n. 173), che, pur non ripristinando il permesso per serie ragioni umanitarie ha esplicitato nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato decreto ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/1998, aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («*in nessun caso*») di cui al comma 1 i rischi persecutori per motivi di orientamento sessuale e di identità di genere, e al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani e degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 con la L. 110 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, comma 6, T.U. 286/1998.

Ulteriore innovazione è stata la specificazione, al comma 1.1, del limite all'allontanamento della persona nel caso comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, con indicazione dei criteri di suo accertamento (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine).

Sono stati inoltre modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche, sostituendo alla dizione «*condizioni di salute di particolare gravità*» quella delle «*gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*».

Nel nuovo comma 1.2 dell'art. 19 era stato introdotto un percorso alternativo per arrivare al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore, e cioè: *a)* a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che rigetta la domanda di protezione o *b)* mediante richiesta di permesso di soggiorno presentata direttamente al Questore, competente a rilasciarlo, previo parere della Commissione.

Era stato modificato anche l'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 a proposito del permesso per protezione speciale, con la previsione che nei casi in cui non si accogliesse la domanda di protezione internazionale e ricorressero i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998, la Commissione territoriale doveva trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale con la dicitura *“protezione speciale”*, salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

Tale permesso era rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consentiva di svolgere attività lavorativa.

3. La protezione umanitaria. Evoluzione giurisprudenziale

Il primo punto di svolta nella giurisprudenza di legittimità in materia di protezione umanitaria è rappresentato dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455), con la quale la **“vulnerabilità”** è stata considerata come il risultato di una valutazione fondata su plurimi fattori (derivanti dalla storia passata, dal presente e da proiezioni future) da comparare con l'integrazione raggiunta dal migrante nel paese che lo aveva ospitato.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. Questa pronuncia inaugura la regola del giudizio di comparazione (o bilanciamento), secondo cui il giudice deve operare una valutazione comparativa al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

Il principio è stato poi ribadito dalla sentenza delle Sez. Un. 13 novembre 2019, n. 29459.

Il secondo punto fermo è stato posto dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 9 settembre 2021, n. 24413.

Va premesso che la sezione sesta della Suprema Corte, con l'ordinanza di rimessione dell'11 dicembre 2020, n. 28316, aveva ritenuto questione di massima importanza la decisione avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, alla stregua del testo dell'art. 5, comma 6 T.U.I. anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113: *«quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa*

ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili».

A sostegno del quesito, l’ordinanza di rimessione aveva argomentato in ordine al rilievo assunto dall’art. 8 della CEDU, in tema di tutela della vita privata e familiare e alle ricadute sistematiche delle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 e in particolare del nuovo art. 19.

La pronuncia in esame ha dunque ulteriormente delineato i confini della vulnerabilità, introducendo il concetto di **“comparazione attenuata”** volta ad assegnare al rischio di vulnerabilità derivante dal rimpatrio una rilevanza proporzionalmente minore in favore dell’avvenuto raggiungimento dell’integrazione. Pur ribadendo l’esigenza di procedere al giudizio di comparazione, si è rilevato che *«occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, per riconoscere il permesso di soggiorno».*

È stata, quindi, riconosciuta la centralità dell’art. 8 CEDU, ritenuto un valore di riferimento anche in relazione al principio di non respingimento, tale da consentire una “comparazione attenuata” volta ad assegnare al rischio di vulnerabilità derivante dal rimpatrio una rilevanza proporzionalmente minore in favore dell’avvenuto raggiungimento dell’integrazione, *«desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento»:* in presenza di tali dimostrati elementi dunque, saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.

In presenza di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente in Italia, se il ritorno nel Paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle

condizioni di vita privata e/o familiare si da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 286/1998 per riconoscere il permesso di soggiorno.

È tuttavia interessante ricordare che nella sentenza in commento – pronunciata quando già era vigente il D.L. 130/2020 – la Corte ha premesso in modo molto chiaro che per ricostruire i confini della protezione umanitaria (quella cioè definita dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 nella formulazione previgente al D.L. 113/2018, applicabile *ratione temporis* alle domande proposte prima del 5 ottobre 2018 che dà luogo in regime transitorio al rilascio del permesso di soggiorno per «casi speciali» previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. 113/2018) **non potevano essere utilizzati argomenti fondate sulla nuova disciplina introdotta dal D.L. 130/2020**, neppur ragionando sulle implicazioni sistematiche invece che sui diretti effetti dispositivi e non ha ripudiato i principi scanditi con il precedente intervento del 2019, con cui si è posta in tendenziale continuità.

Il che porterà a chiedersi nel prosieguo di queste brevi riflessioni se, posto che il permesso umanitario aveva la vocazione di dare attuazione al diritto di asilo costituzionale e agli obblighi internazionali, la protezione complementare attualmente vigente possa dirsi insensibile rispetto alle pur importanti modifiche introdotte dalla recente L. 50/2023.

D'altronde era stata la stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rimessione 28316/2020, ad affermare la continuità di tutela tra il sistema della protezione umanitaria e quello della protezione complementare.

I principi elaborati della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria ed in particolare, la individuazione e selezione delle condizioni di vulnerabilità rientranti nei “**seri motivi di carattere umanitario**” indicati nell'art. 5, comma 6 previgente, hanno influenzato l'intervento successivo del legislatore.

L'apertura tracciata dalla giurisprudenza ha trovato ulteriore sviluppo nella vigenza del D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, con riguardo al quale la pronuncia n. 18455/22 precisa che «*In tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020, convertito con L. 173/2020 [...] attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, **neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa**»: tale arresto, seguito da altre pronunce orientate nello stesso senso consentiva invero di affermare che potesse ritenersi superata la necessità del giudizio di comparazione in tutti i casi in cui poteva attribuirsi all'integrazione un rilievo diretto, in ragione della sua piena consistenza derivante dalla natura e dall'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimen-*

to sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».

In seguito la giurisprudenza ha individuato le condizioni di radicamento sociale e di relazione idonee a supportare una valutazione positiva per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si è stabilito (Cass., sez. I, 465/2022) che lo sradicamento nel paese di origine deve essere fondato sulla «*constatazione che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU*» a fronte di «*un apprezzabile grado di integrazione socio lavorativa*», coerentemente con l'autonomia dei requisiti della protezione umanitaria rispetto alle protezioni maggiori, si è consolidato il principio dell'irrelevanza della credibilità soggettiva (Cass., sez. I, 9 settembre 2021, n. 41778). Il diritto alla vita familiare da porre a base del diritto azionato è stato ritenuto meritevole di tutela anche in relazione ad una stabile relazione con una donna italiana, ancorché non convivente (Cass., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096), nonché nella necessita di accudire, educare ed assistere i figli minori (Cass., sez. III, 5 novembre 2021, n. 32237) e, infine, nel ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio culturali nel paese di origine (Cass., sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720). È stata riconosciuta rientrando nell'ambito della tutela della vita familiare *ex art. 8 CEDU*, la posizione della madre straniera con figlio minore in età già scolare ancorché residente in un centro di accoglienza ove sia accertata la condizione di radicale mancanza di sostegni e legami con il paese di origine (Cass., sez. I, 12 gennaio 2022, n. 677). In relazione al fenomeno della tratta, pur in mancanza di una situazione di esposizione a rischio di atti persecutori attuali, la protezione umanitaria è stata riconosciuta all'esito dell'accertamento della vicenda storica della tratta valutando la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, e ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente.

Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata sono stati ritenuti rilevanti lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., sez. VI-I, 15 marzo 2022, n. 8373), la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938), la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., sez. I, 28 luglio 2022, n. 23571), il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., sez. I, 31 marzo 2023, n. 9080), la disponibilità di un'abitazione, nonché la realizzazione di legami sociali e culturali.

4. Protezione complementare nel diritto vigente. Aspetti generali

Alla stregua dell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale sopra delineato, occorre definire il nuovo perimetro applicativo e interpretativo della attuale protezione speciale.

È pacifico che il primo ambito di deroga alla possibilità di essere espulsi riguarda **i rischi persecutori** (comma 1), i quali in parte coincidono con i fattori di protezione delineati nell'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), in parte sono integrati con quelli relativi a sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, condizioni personali o sociali. Alcuni di essi possono essere fatti rientrare, in via interpretativa, nel "gruppo sociale" protetto dalla Convenzione di Ginevra, diversamente per i rischi connessi alla condizione personale o sociale, che riguardano la singola persona, non necessariamente condivisa con altri al punto da costituire un gruppo sociale e che trova il suo riferimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione, oltre che nel suo art. 10, comma 3 (ZORZELLA, vedi nota bibliografica). Si è osservato che la norma non ha un significato solo simbolico, poiché consente di prendere in considerazione anche situazioni sopravvenute o non emerse in una fase anteriore dell'accertamento del diritto, ai fini del divieto di respingimento e del riconoscimento della protezione complementare, con la peculiarità che nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 19, non deve essere svolta alcuna valutazione comparativa con la situazione del paese di origine dal momento che le cause ostative al rimpatrio o sussistono, in virtù del sistema legale, del costume sociale o del modello culturale dominante e tollerato, quando non promosso dalle agenzie pubbliche, o non scatta il divieto (ACIERNO, vedi nota bibliografica). Ulteriore spazio applicativo per l'operatività del divieto può riscontrarsi quando lo *status* è escluso per la concomitanza di cause impeditive od ostative al suo riconoscimento o dall'intervenuta revoca dovuta proprio all'accertamento positivo di una di esse (artt. 10 e 13, D.Lgs. 251/2007 e successive modificazioni).

Il secondo ambito di applicazione dell'art. 19 **riguarda i rischi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti** (comma 1.1, prima parte); questi ultimi (trattamenti inumani e degradanti) sono già presupposti per l'accertamento del rischio di danno grave e irreparabile per il riconoscimento della protezione sussidiaria *ex art.* 14, lett. *b*), D.Lgs. 251/2007 ma il comma 1 completa il quadro della tutela delle situazioni che, astrattamente riconducibili alla protezione sussidiaria, sono concretamente non riconducibili ad essa per la sopravvenienza di cause ostative o di revoca (artt. 16 e 18, D.Lgs. 251/2007 e successive modificazioni). La prima parte, relativa alla tortura, è stata invece introdotta con la L. 110/2017 di attuazione della Convenzione ONU contro la tortura del 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987.

Il terzo ambito di applicazione alla deroga di espulsione è quello relativo al divieto di espulsione qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, T.U. 286/1998, ovvero **gli obblighi costituzionali e internazionali** già ripristinati dal decreto 130/2020, dopo che il D.L. 113/2018 li aveva espunti, e riconfermati nella normativa attualmente vigente.